

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Le violazioni interne

È possibile regolarizzare tramite la voluntary anche le violazioni fiscali interne delle società di capitali?

M.P.

Risponde Stefano Loconte

L'estensione della procedura di voluntary disclosure alle violazioni fiscali relative ad attivi localizzati in Italia ha rappresentato una delle novità più importanti rispetto alla disciplina di cui al dl 4/2014 (poi non convertito in legge). Con tale previsione il nostro legislatore ha consentito, per ragioni di equità, anche a quei contribuenti (persone fisiche o giuridiche) che non hanno commesso violazioni fiscali internazionali, di regolarizzare la propria posizione fiscale in relazione a tutte le annualità ancora accertabili, mediante il versamento delle imposte evase, nonché dei relativi interessi, beneficiando di un trattamento sanzionatorio premiale. In questi casi si parla di voluntary disclosure nazionale.

In particolare, la procedura nazionale sarà attivabile solo una volta, anche indirettamente o per interposta persona, fino al 30 settembre 2015, per sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, in materia di imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, dichiarazione dei sostituiti d'imposta, Iva ed Irap. Dunque, per ciò che attiene il quesito in esame, la società di capitali potrà certamente sanare la propria posizione mediante l'accesso alla procedura nazionale, la quale presenta caratteristiche sostanzialmente analoghe alla procedura internazionale, salvo che per l'impossibilità di optare per il metodo di determinazione forfettaria dei rendimenti.

In particolare, le modalità di presentazione della richiesta di accesso, all'Agenzia delle entrate, sono analoghe, così come quelle relative alla trasmissione della relazione di accompagnamento corredata da tutta la documentazione e le informazioni di supporto.

Il versamento delle somme dovrà avvenire in un'unica rata o, su richiesta espressa del contribuente, in tre

rate mensili di pari importo, entro il 15° giorno antecedente alla data fissata nell'invito al contraddittorio, ovvero entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti d'imposta. Naturalmente, la mancata corresponsione dell'unica rata (o di una delle tre in caso di tripartizione) comporterà, anche nel caso della voluntary disclosure nazionale, il mancato perfezionamento della procedura, con conseguente perdita di tutti i benefici premiali connessi.

Il concorso di persone

I benefici penali previsti dalla normativa sulla voluntary disclosure sono previsti anche per i soggetti che hanno concorso a commettere tali delitti?

P.L.

Risponde Stefano Loconte

Il contribuente aderendo alla procedura di collaborazione volontaria beneficerà dell'esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di Iva.

Si ricorda che permane la punibilità del terzo che emette fatture false. L'esclusione della punibilità vige anche per i reati di riciclaggio (articolo 648-bis codice penale) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.), e per il nuovo reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 c.p.), ove le relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma.

Tale beneficio copre sole le fattispecie dichiarative e omissive espressamente individuate dalla norma e in riferimento a coloro che hanno commesso o concorso a commettere le stesse. Ciò premesso, occorre ricordare, in relazione al quesito in esame, che, come confermato

dalla Circolare 10/E del 13 marzo scorso, la clausola di esclusione della punibilità prevista dalla disciplina sulla voluntary disclosure opererà, per espressa previsione legislativa, anche nei confronti di tutti coloro che hanno concorso a commettere i delitti sopra indicati.

L'autoriciclaggio

Sono un imprenditore edile e ho intenzione di regolarizzare delle posizioni detenute irregolarmente in Svizzera. Mi hanno parlato del reato di autoriciclaggio. Di cosa si tratta?

V.B.

Risponde Stefano Loconte

La legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il reato di autoriciclaggio, previsto dall'art. 648-ter.1 del codice penale. Il Legislatore ha pertanto voluto dare rilievo penale alla condotta di chi commette, o concorre a commettere, un delitto non colposo, provvedendo in seguito alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o di altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita degli stessi. Tuttavia, è opportuno precisare che l'art. 648-ter.1 distingue, punendo in maniera differente, a seconda che il c.d. reato presupposto sia punito in maniera superiore o inferiore ai 5 anni e prevede che qualora a monte dell'autoriciclaggio vi sia un reato di matrice mafiosa, sia da applicare la pena più grave. È altresì prevista una circostanza aggravante qualora il reato sia collegato all'attività bancaria, finanziaria o professionale (art. 648-ter.1, comma 5), mentre è previsto uno sconto di pena per chi collabori attivamente per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni (art. 648-ter.1 comma 6). Non è punibile, invece, l'ipotesi di «autoconsumo», che consiste nell'utilizzo del denaro riciclato per mera utilizzazione o godimento personale (art. 648-ter.1 comma 4).

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary

